



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI  
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Prot. n. 125798

Roma, li 4 AGO, 2014

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Viterbo  
Sezione Polizia Giudiziaria  
Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41  
01100 Viterbo

c.a. dott.ssa Cerato

**OGGETTO: Parere in merito all'applicazione della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004 agli impianti pubblicitari – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.**

La procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla possibilità di applicare le leggi sul condono del 1994 agli impianti pubblicitari.

Nello specifico, peraltro rifacendosi ad una precedente richiesta di parere del Comune di Viterbo, si chiede se gli impianti pubblicitari abusivi collocati su terreni privati siano opere suscettibili di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai comuni.

In tema di impianti pubblicitari si verifica una concorrenza di poteri, nel rispetto delle relative competenze: convivono, infatti, sia i poteri spettanti all'ente proprietario della strada, finalizzati alla gestione ed alla sicurezza delle strade, che i poteri spettanti al Comune ai fini urbanistici ed edilizi e dunque attinenti alla gestione del territorio.

Quanto al primo profilo, la disciplina dei mezzi pubblicitari è contenuta nel d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione, il d.P.R. 495/1992.

In particolare, l'art. 23 del d.lgs. 285/1992 prevede la necessità dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada per collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse; sono comunque inibiti quegli impianti che *“possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”*.

Quanto alle misure repressive, la cui applicazione spetta all'ente proprietario della strada, il medesimo art. 23 prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la rimozione dei cartelli abusivi mediante una procedura previa diffida (comma 13bis) ed un procedura *“senza indugio”* (comma 13quater).

Ai sensi del d.lgs. 285/1992, quindi, non vi è spazio per il mantenimento del manufatto pubblicitario che va in ogni caso rimosso, ciò anche in considerazione della spiccata rilevanza degli interessi tutelati dalle norme in questione, ossia la sicurezza della circolazione stradale e quindi la pubblica incolumità.

Pertanto, dal punto di vista delle previsioni del codice della strada, che si configura peraltro come una disciplina speciale e dunque prevalente, i mezzi pubblicitari abusivi, ossia sprovvisti di autorizzazione o comunque idonei a mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale, devono essere in ogni caso rimossi, non residuando possibilità per il loro mantenimento.

Sotto il profilo edilizio va detto che il d.P.R. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, non contempla espressamente tale tipologia di opere, ma la giurisprudenza le annovera tra gli interventi edilizi che necessitano di titolo abilitativo quando comportano un apprezzabile mutamento del territorio, anche in considerazione delle loro dimensioni e delle modalità di installazione (cfr. C.d.S., sez. V, n. 10840/2008; C.d.S., sez. V, n. 2497/2007; Cass. Pen., sez. III, n. 43249/2010).

In sostanza, titolo edilizio ed autorizzazione di cui all'art. 23 d.lgs. 285/1992 per la pubblicità lungo le strade risultano due titoli autonomi e distinti, indirizzati ciascuno a rispondere a specifiche e diverse esigenze di interesse pubblico. Mentre l'autorizzazione edilizia concerne la conformità del manufatto alle regole che presiedono alle costruzioni in tutti i suoi vari aspetti (governo del territorio, vincoli, sicurezza strutturale, etc.), l'autorizzazione ex art. 23 C.d.S. riguarda la sicurezza stradale. Potrebbe quindi verificarsi, ad esempio, che un manufatto sia conforme a tutte le regole che presiedono alle costruzioni edilizie, ma non alle regole che presiedono alla sicurezza stradale.

Se dunque, il titolo edilizio è indipendente da quello pubblicitario, può porsi il problema della possibilità di ammettere a condono edilizio, e quindi sanare da un punto di vista edilizio ed urbanistico, tale tipologia di opere, che rappresentano in ogni caso dei manufatti edilizi.

Ribadito che ai sensi del d.lgs. 285/1992 l'impianto pubblicitario abusivo deve sempre essere rimosso, deve ritenersi che tale impianto non sia neppure condonabile in base alle previsioni della legge 326/2003 ed in particolare della l.r. 12/2004, ossia le disposizioni legislative relative all'ultimo condono.

Infatti, se l'art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, fa generico riferimento ad "opere" abusive, l'art. 2 della l.r. 12/2004 elenca dettagliatamente le tipologie di opere abusive suscettibili di sanatoria, e nessuna tra queste può essere ricondotta agli impianti pubblicitari.

Del resto il condono edilizio per tale tipologia di opere non appare ipotizzabile neppure alla luce di un differente genere di considerazioni.

Da un lato, infatti, non sarebbe logico sanare da un punto di vista urbanistico un manufatto che deve necessariamente essere rimosso ai sensi di altre disposizioni, in questo caso quelle relative al codice della strada e che peraltro tutelano interessi di rango primario.

Inoltre, il condono edilizio riguarda opere di trasformazione del territorio funzionali ad attività umane cui è possibile riconnettere un apprezzabile interesse e rilievo. Un manufatto realizzato ai fini pubblicitari, spogliato della propria funzione, non ha più senso di permanere sul territorio non potendo assolvere ad altre funzioni e quindi, anche sotto tale angolo prospettico, non si ritiene possa essere ammesso a condono edilizio.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri).

Il funzionario  
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area  
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore  
(arch. Manuela Manetti)